



INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

N. 35

23 settembre 2013

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

Reg. Tribunale di
Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria.
- CIVIT, "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".
- Garante della privacy : Scuole - sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy
- L'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie. Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Marche, 7/8/2013 n. 57.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Ministero dell'Interno: certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria.

In relazione alle certificazioni concernenti gli interessi sostenuti per anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata IMU, il Ministero dell'Interno rende noto che a seguito dell'abolizione della prima rata IMU, disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria decorrono, diversamente da quanto riportato nel D.M. del 6 giugno 2013, dal 16 giugno 2013 (data della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria).

Pertanto il Ministero rende noto che è disponibile un nuovo modello di certificazione sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

Inoltre sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 12/2013 del 17 settembre 2013 con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione del dato richiesto nella certificazione, che potrà essere trasmesso dai comuni attraverso apposito sistema telematico che sarà attivo dal 30 settembre al 30 ottobre 2013 sul medesimo sito alla pagina web:

http://finanzalocale.interno.it/ser/tbe_l_intro.html

Si ricorda che sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto (direttamente o indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 54/2013), dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria, attivate nel medesimo periodo, dovute al mancato introito della prima rata IMU dell'anno 2013, per le categorie di immobili indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 54/2013.

Gli enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio del 30 ottobre 2013. La richiesta del contributo da parte dei comuni interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, del nuovo modello A di

certificazione.

Il Ministero infine avvisa che non saranno accolte al fine dell'ammissione al concorso erariale le certificazioni che verranno trasmesse dai comuni tramite spedizione ordinaria, fax, via e-mail, via p.e.c., direttamente "a mano" presso la sede della Prefettura territorialmente competente o presso il Ministero.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170913.html>

CIVIT, "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".

La Civit rende disponibile (sul proprio sito www.civit.it, il testo in consultazione della bozza di delibera, ad oggetto "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".

Come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, le linee guida sono rivolte, innanzi tutto, alle amministrazioni tenute all'adozione dei singoli codici che, in virtù dello stesso d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 del codice generale, corrispondono alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (inclusi pertanto gli Enti Locali).

Le linee guida in esame possono costituire un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici di comportamento ed etici da parte degli Enti interessati e costituiscono uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione.

Con riferimento in particolare alle regioni e agli enti locali, la Civit ricorda che, per quanto riguarda l'attività di vigilanza e di monitoraggio, l'art. 15, comma 6 del codice generale ha previsto che detti enti "definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo".

Con riferimento, infine, al termine entro il quale il codice deve essere adottato, l'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, ha stabilito che detti enti "adottano un proprio codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con d.p.r. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest'ultimo".

Ulteriori informazioni su www.civit.it

Garante della privacy : Scuole - sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy

Graduatorie on line e moduli di iscrizione solo con dati pertinenti. No alla pubblicazione sul web dei nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la mensa. Vietato diffondere telefono e indirizzo di personale scolastico e studenti.

In occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il Garante per la privacy ricorda alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi stabiliti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell'istruzione. Numerosi sono, infatti, i casi in cui istituti e pubbliche amministrazioni, per un'errata interpretazione della normativa sulla trasparenza o per semplice disattenzione, rendono accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate, mettendo in questo modo a rischio la riservatezza e la dignità delle persone.

Le graduatorie

Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.

Alcuni Comuni, ad esempio, hanno

pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l'indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.

Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.

Il servizio mensa

Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci

si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

L'iscrizione a scuole e asili

Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull'eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull'appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.

L'Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all'uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

Ulteriori informazioni su
www.garanteprivacy.it

L'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie. Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Marche, 7/8/2013 n. 57.

In relazione all'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie, la Corte dei Conti delle Marche, con il parere in epigrafe ha sostenuto che l'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010. Al riguardo, la Sezione ha ritenuto di aderire all'indirizzo già assunto dalla Corte (cfr. Sez. Lombardia 195/2009, 196/2009 e 532/2012) che tende in via generale ad affermare la natura di servizio pubblico locale, a tendenziale rilevanza economica, dell'esercizio farmaceutico comunale. La predetta qualificazione è richiamata nella sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, secondo cui "la complessa regolamentazione pubblicitaria dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista".

La natura pubblicitaria del servizio farmaceutico comunale si può riscontrare

inoltre nelle disposizioni di carattere formale e sostanziale, contenute nella legge 2 aprile 1968 n. 475 come condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività.

Va ricordato inoltre che il referendum abrogativo del citato art. 23-bis del d.l. 112/2008 ha solo in parte inciso sulla questione della disciplina applicabile ai settori "esclusi" (cfr. d.P.R. 19 luglio 2011 n. 133). Infatti il successivo art. 4, comma 34, del d.l. n. 138/2011, recante "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea", ha escluso dal proprio ambito di operatività alcuni servizi, tra cui la gestione delle farmacie comunali.

In via interpretativa, pertanto, il tipo di "isolamento" normativo che si è voluto attribuire alla gestione delle farmacie comunali, ha reso la legge 475 del 1968 (c.d. legge "Mariotti") una fonte normativa su cui basarsi per individuare le modalità di gestione (cfr. Lombardia 532/2012)

La Sez. Lombardia, con parere 70/2011, ha avuto infine modo di rilevare, in tema di modalità di gestione delle farmacie municipalizzate, che la scelta tra le varie forme di gestione è deferita a determinazioni discrezionali dell'ente, peraltro da motivare adeguatamente (Lombardia 426/2010 e 196/2009).